

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-311	del 24/04/2014
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Interventi straordinari di ottimizzazione della rete idropluviometrica RIRER. CIG n. 5637905263.	
Proposta	n. PDTD-2014-320 del 24/04/2014	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente Idrometeo	Area Centro Funzionale E Reti Di Monitoraggio	
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Nanni Sandro	

Questo giorno 24 (ventiquattro) aprile 2014 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Interventi straordinari di ottimizzazione della rete idropluviometrica RIRER. CIG n. 5637905263.**

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2b;
- la D.D.G. n. 86 del 11/12/2013 di approvazione del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n.28;
- la D.D.G. 87 del 16/12/2013 Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. 88 del 16/12/2013 Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2014;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i compiti istituzionali, tra cui in particolare la gestione del sistema delle reti idro-meteo-pluviometrico RIRER della Regione Emilia Romagna;

PREMESSO:

- che nel programma annuale delle attività 2014 del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna (di seguito ARPA-SIMC), è prevista l'attività istituzionale di gestione della rete regionale idropluviometrica in tempo reale denominata RIRER;
- che la Direzione Ambiente della Regione Emilia-Romagna, nel corso dell'anno 2012, ha coordinato delle riunioni nell'ambito del Tavolo Tecnico Regionale Reti, istituito con DGR 2217/2001, in cui sono stati discusse e condivise delle scelte operative di gestione della rete RIRER, comprese le attività di rimodulazione concernenti gli spostamenti o le dismissione di stazioni;
- che nel corso dell'attività interna di sopralluogo e controllo di alcune stazioni della rete RIRER, secondo quanto previsto in sede del citato Tavolo Tecnico Regionale Reti, per quanto riguarda le azioni di rimodulazione della rete stessa è stata rilevata la necessità di spostare ed ottimizzare la stazione idrometrica di Sambro sul torrente omonimo presso il

torrente Ghironda a ponte Ronca, di spostare la stazione idrometrica di Solignano sul fiume Taro sul torrente Ravone, di integrare il sensore idrometrico nella stazione di ponte Nibbiano sul torrente Tidone per monitorare anche l'adiacente affluente destro Tidoncello, di spostare la stazione idrometrica di Piacenza sul fiume Po attualmente ubicata sul ponte ferroviario sul nuovo ponte della SS9, di spostare la stazione idrometrica di Currada sul fiume Enza in località Cedogno sullo stesso fiume, di spostare la stazione idrometrica di Selvanizza Enza a Vetto con integrazione di sensore pluviometrico, di spostare la stazione idrometrica di Selvanizza Cedra sullo stesso ponte con integrazione di sensore termo-pluviometrico, di integrare la stazione idrometrica di Secondo Salto sul Cavo Napoleonico con sensore pluviometrico.

#### DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;
- che gli interventi di cui sopra, esulano dalle prestazioni stabilite nel vigente contratto di manutenzione delle stazioni della rete RIRER (determina 906 del 19/12/2013) , in quanto dovute a cause accidentali o necessarie al fine di migliorarne l'efficienza e la sicurezza del funzionamento;

#### CONSIDERATO:

- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 5637905263;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che la ditta CAE S.p.A., già fornitrice delle stazioni in parola e affidataria del contratto di manutenzione in corso, come si evince dalla nota redatta dal dott. Sandro Nanni è la

sola ditta può svolgere i servizi di ripristino del funzionamento ottimale delle stazioni sopra indicate nella Dichiarazione per affidamento diretto (conservata agli atti);

- che si è provveduto pertanto a richiedere alla ditta CAE S.p.A. in data 24/03/2014, un'offerta per l'esecuzione delle attività sopra indicate, con lettera d'invito prot n. PGSIM/2014/439, Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, allegati A) al presente atto;
- che in data 03/04/2014, con lettera prot n. PGSIM/480, è regolarmente pervenuta a questo Servizio l'offerta (agli atti) della ditta CAE S.p.A. pari a euro 56.000,00 (IVA esclusa);
- che tale importo è da considerarsi congruo;

#### RILEVATO:

- opportuno conferire alla ditta CAE S.p.A. la fornitura dei servizi di interventi straordinari sulle seguenti stazioni: 1) Sambro sul torrente Sambro, 2) Solignano sul fiume Taro, 3) Ponte Nibbiano sul torrente Tidone, 4) Piacenza sul fiume Po, 5) Currada sul fiume Enza, 6) Selvanizza Enza sul fiume Enza, 7) Selvanizza Enza sul torrente Cedra, 8) Secondo Salto sul Cavo Napoleonico;
- opportuno nominare all'atto della sottoscrizione del contratto il Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

#### SU PROPOSTA:

- del dott. Sandro Nanni responsabile dell' Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

#### ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

#### DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il dott. Sandro Nanni;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare

esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;

#### DETERMINA

1. di affidare, per i motivi sopra esposti, alla ditta CAE S.p.A., la fornitura dei servizi di interventi straordinari nelle seguenti stazioni: 1) Sambro sul torrente Sambro, 2) Solignano sul fiume Taro, 3) Ponte Nibbiano sul torrente Tidone, 4) Piacenza sul fiume Po, 5) Currada sul fiume Enza, 6) Selvanizza Enza sul fiume Enza, 7) Selvanizza Enza sul torrente Cedra, 8) Secondo Salto sul Cavo Napoleonico, come da offerta del 02/04/2014 di cui al prot. N.PGSIM/2014/480;
2. di riconoscere alla ditta CAE S.p.A. l'importo di Euro 56.000,00 + IVA, per un costo complessivo di euro 68.320,00 (iva compresa);
3. di dare atto che sarà nominato all'atto della sottoscrizione del contratto il Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;
5. di dare atto che il costo di Euro 40.000,00 avente natura di "Manutenzione Beni di terzi" relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale e con riferimento al progetto GIRMI;
6. di dare atto che il costo di Euro 28.320,00 avente natura di "Riparazione attrezzature" relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale e con riferimento al progetto GIRMI.

Allegati:

A) Lettera d'invito, Capitolato speciale d'appalto e Disciplinare tecnico.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA  
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

Bologna, li 24/03/2014

Prot.PGSIM/2014/

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le

CAE S.p.A

Via Colunga, 20

40062 S.Lazzaro di Savena BO

**Inviata via PEC**

**SN/dr**

**OGGETTO: Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura di interventi straordinari su 8 stazioni della rete regionale in telemisura RIRER  
Importo massimo Euro 57.000,00 (Iva esclusa)  
CIG n. 5637905263**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Struttura tematica Servizio IdeoMeteoClima, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio di interventi straordinari su 8 stazioni della rete regionale in telemisura RIRER.

## **1. NATURA DEI BENI OGGETTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA.**

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione dei servizi sono indicati nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

I servizi, oggetto di fornitura dovranno essere terminati entro 90 giorni dalla conferma d'ordine.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta bollata ai sensi di legge, dovrà pervenire, tramite posta certificata all'indirizzo [aosim@cert.arpa.emr.it](mailto:aosim@cert.arpa.emr.it), entro e non oltre le **ore 12.00 del 8 aprile 2014**:

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. copia della lettera d'invito, capitolato speciale, disciplinare tecnico, DUVR, tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. Documentazione tecnica descrittiva dei servizi offerti.
3. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti nello schema allegato sub A corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore.
4. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore del Servizio IdroMeteoClima.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuto affidamento sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo [www.arpa.emr.it/bandi\\_e\\_gare](http://www.arpa.emr.it/bandi_e_gare).

### **3. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Per chiarimenti di natura tecnica si invita a rivolgersi all'Ing. Michele Di Lorenzo tel. 051 6497540, e-mail: [mdilorenzo@arpa.emr.it](mailto:mdilorenzo@arpa.emr.it); per chiarimenti amministrativi rivolgersi alla Sig.ra Daniela Ranieri, tel 051 6497507, e-mail [dranieri@arpa.emr.it](mailto:dranieri@arpa.emr.it)

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Sandro Nanni

*(firmata elettronicamente secondo le norme vigenti)*

#### **Documenti allegati:**

1. Capitolato speciale
2. Disciplinare tecnico
3. DUVR
4. Modello per dichiarazione di ammissione
5. Modello per dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 1 di 13

#### **Art. 1 – Stazione appaltante**

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima, Viale Silvani 6 40132 Bologna.

#### **Art. 2 – Valore della fornitura**

La base d'appalto al ribasso è fissata in 57.000,00 Euro, Iva esclusa.  
Oneri per la sicurezza: € 0,00.

#### **Art. 3 – Fonti normative**

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare Tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

#### **Art. 4 - Oggetto della fornitura.**

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti interventi di ottimizzazione della rete idropluviometrica di monitoraggio della Regione Emilia Romagna:

- A) Spostamento della stazione idrometrica di Sambro sul torrente Ghironda a Ponte Ronca.
- B) Spostamento della stazione idrometrica di Solignano sul torrente Ravone.
- C) Integrazione di sensore idrometrico nella stazione di Ponte Nibbiano sul torrente Tidone.
- D) Spostamento della stazione idrometrica di Piacenza sul ponte della SS 9 del fiume Po.
- E) Spostamento della stazione idrometrica di Currada a Cedogno sul Fiume Enza.
- F) Spostamento della stazione idrometrica di Selvanizza Enza a Vetto con integrazione del sensore pluviometrico.
- G) Spostamento della stazione idrometrica di Selvanizza Cedra sullo stesso ponte con integrazione di sensori termometrico e pluviometrico.
- H) Integrazione di sensore pluviometrico nella stazione idrometrica di Secondo Salto.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 2 di 13

I servizi dovranno avere le caratteristiche tecniche minime come descritte nel Disciplinare tecnico – allegato sub A al presente Capitolato.

I servizi dovranno essere forniti senza la necessità di costi e/o prodotti ulteriori.

#### **Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione**

1. Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei necessari lavori e/o servizi di installazione e dell'attività di formazione è fissato in **novanta** giorni dall'ordine. Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
2. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
3. Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA SIMC ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
4. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

#### **Articolo 6 – Presa in consegna, prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione**

1. ARPA SIMC accerterà la conformità dei prodotti forniti ed installati a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna.
2. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di ARPA SIMC tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura. Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e, per ARPA SIMC, dal Direttore dell'esecuzione e se soggetto diverso dal responsabile del procedimento. L'assenza di rappresentanti del Fornitore alle operazioni di collaudo è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i rappresentanti di ARPA SIMC. Una copia del verbale sarà, in tal caso, inviata via fax al Fornitore.
3. In caso di esito positivo delle suddette prove, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, il responsabile del procedimento emetterà l'attestazione di regolare esecuzione e la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".
4. Qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, ARPA SIMC richiederà formalmente per iscritto il completamento dell'esecuzione. Fermo il disposto di cui all'art. 9 Penali, in caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione di tali opere, ARPA SIMC provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.
5. Il collaudo non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

#### **Articolo 7 – Garanzia e manutenzione**

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 3 di 13

1. Il fornitore garantisce, con la formula a copertura totale (inclusa manutenzione e assistenza tecnica on site entro 15 giorni nonché intervento risolutivo entro 30 giorni) di almeno un anno dall'esito positivo del collaudo, tutte le apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni.
2. Conseguentemente, il Fornitore dovrà riparare tempestivamente a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle apparecchiature fornite, compresi i complementi e le informatizzazioni, nonché effettuare la eventuale manutenzione ad ogni prodotto oggetto di fornitura.
3. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dovrà essere svolto da personale specializzato, addestrato presso l'azienda fornitrice del sistema.
4. Il pacchetto di assistenza deve prevedere:
  - servizio di assistenza telefonica o tramite posta elettronica (il Fornitore dovrà indicare uno o più numeri telefonici di riferimento e un indirizzo di posta elettronica);
  - qualora il problema non sia risolvibile in modo remoto, deve essere effettuato l'intervento on site di un tecnico specializzato entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Gli eventuali interventi di manutenzione devono essere effettuati presso ARPA SIMC, in orario concordato, indipendentemente dalle condizioni di garanzia diretta del costruttore.
6. Gli interventi risolutivi di manutenzione dovranno comunque essere effettuati entro il trentesimo giorno lavorativo seguente al primo intervento, presso i locali di ARPA SIMC, nell'orario di volta in volta concordato, indipendentemente dalle condizioni della garanzia diretta del costruttore.
7. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 9 Penali. Resta inteso che qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Fornitore, senza alcun onere per l'Agenzia, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe caratteristiche.

## **Articolo 8 – Formazione**

1. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, nei tempi concordati con ARPA SIMC, attività di formazione tecnica del personale dell'Agenzia impiegato per l'utilizzo dello strumento come previsto all'art. 4 del presente capitolato.

## **Articolo 9 Penali**

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, ARPA applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.

1. In caso di mancata consegna della fornitura entro il termine di cui all'art. 5 o di altro ritardo contrattuale anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 4 di 13

3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 10 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 5 di 13

procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

### **Articolo 11 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
  - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
  - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
  - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA SIMC.

### **Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA SIMC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 6 di 13

addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:

ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA SIMC pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

### **Articolo 13 – Obblighi in materia di sicurezza**

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., ARPA SIMC ha predisposto il documento unico di valutazione dei rischi nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità del contratto. In ogni caso le modifiche proposte dal Fornitore non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

Il DUVR di cui al precedente comma potrà essere altresì aggiornato durante l'esecuzione del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto, fermo restando che in nessun caso l'affidatario potrà chiedere di modificare od integrare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

### **Art. 14 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA SIMC di importo pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA SIMC, fermo restando quanto previsto nell' articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA SIMC verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA SIMC.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA SIMC.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 7 di 13

### **Articolo 15 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA SIMC.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

### **ART. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

### **Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Capitolato e previa verifica da parte di ARPA SIMC della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà:
  - riportare il numero d'ordine e il CIG (e il CUP eventuale)

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 8 di 13

- essere intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- essere recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow\_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura, quale individuata al precedente articolo 6 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
5. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
6. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
7. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
11. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

## **Articolo 18 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 9 di 13

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 19 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 20 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
  - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
  - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
  - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
  - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 10 di 13

- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

### **Articolo 21 – Recesso**

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

### **Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	Pag. 11 di 13
----------------------	----------------------------	---------------

Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Articolo 23 - Subappalto**

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

### **Articolo 24 - Divieto di cessione del credito e contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 12 di 13

3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 26 - Responsabile della Fornitura**

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

#### **Articolo 27 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, il Dott. Sandro Nanni.
2. Arpa si impegna a nominare all'atto della sottoscrizione del contratto il Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 28 - Foro competente**

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

#### **Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

<b>Arpa SIMC</b>	<b>Capitolato speciale</b>	
		Pag. 13 di 13

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

\_\_\_\_/ \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione, Articolo 6 – Presa in consegna, prove di funzionalità e attestazione di regolare esecuzione, Articolo 7 – Garanzia e manutenzione, Articolo 9 - Penali, Art. 10 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 11 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 13 – Obblighi in materia di sicurezza; Art. 14 - Cauzione definitiva, Articolo 15 - Corrispettivi, art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 19 - Riservatezza, Articolo 20 - Risoluzione, Articolo 21 - Recesso, Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 23 - Subappalto, Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 26 - Foro competente, Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

\_\_\_\_/ \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

## **Disciplinare Tecnico**

Interventi di ottimizzazione del sistema regionale di acquisizione dati idrometeorologici della Regione Emilia Romagna.

### **1. Premessa**

Gli interventi relativi alla presente fornitura scaturiscono da varie esigenze legate alla gestione della rete di monitoraggio esistente.

Gli interventi riguardano lo spostamento di stazioni e/o sensori esistenti in siti maggiormente significativi e rappresentativi per l'effettuazione delle misure idropluviometriche. Alcuni interventi prevedono inoltre l'integrazione di nuovi sensori al fine di ottimizzare il quadro conoscitivo dei parametri ambientali idrometeorologici fornito dalla rete.

### **2. Oggetto della Fornitura**

Gli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio regionale che vengono richiesti con la presente fornitura sono di seguito elencati:

- A) Spostamento ed ottimizzazione della stazione idrometrica di Sambro sul torrente Ghironda a Ponte Ronca.
- B) Spostamento della stazione idrometrica di Solignano sul torrente Ravone.
- C) Integrazione di sensore idrometrico nella stazione di Ponte Nibbiano sul torrente Tidone.
- D) Spostamento della stazione idrometrica di Piacenza sul ponte della SS 9 del fiume Po.
- E) Spostamento della stazione idrometrica di Currada a Cedogno sul Fiume Enza.
- F) Spostamento della stazione idrometrica di Selvanizza Enza a Vetto con integrazione del sensore pluviometrico.
- G) Spostamento della stazione idrometrica di Selvanizza Cedra sullo stesso ponte con integrazione di sensori termometrico e pluviometrico.
- H) Integrazione di sensore pluviometrico nella stazione idrometrica di Secondo Salto.

### 3. Descrizione degli interventi.

A) Spostamento ed ottimizzazione della stazione idrometrica di Sambro sul torrente Ghironda a Ponte Ronca.

Si richiede lo spostamento della stazione idrometrica esistente di Sambro, in nuovo sito a Ponte Ronca con coordinate Lat. 44° 29' 33" Long. 11° 11' 12".

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sito di Ponte Ronca;
- progettazione esecutiva dell'intervento nel nuovo sito;
- smontaggio delle apparecchiature della stazione di Sambro;
- potenziamento del sistema di alimentazione con sostituzione dell'attuale pannello solare con pannello da 50W;
- sostituzione dell'attuale sensore idrometrico ad ultrasuoni con sensore radar;
- opere di preinstallazione, carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- installazione ed attivazione delle apparecchiature nel nuovo sito;
- fornitura ed installazione di nuova asta idrometrica da 0,00 m a 2,00 m con numerazione ogni decimetro e graduazione ogni 2 cm.
- 

B) Spostamento della stazione idrometrica di Solignano sul torrente Ravone.

Si richiede lo spostamento della stazione idrometrica esistente di Solignano, in nuovo sito in località Ravone con coordinate Lat. 44° 28' 48" Long. 11° 18' 53".

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sito di Ravone;
- progettazione esecutiva dell'intervento nel nuovo sito;
- smontaggio delle apparecchiature della stazione di Solignano;
- potenziamento del sistema di alimentazione con sostituzione dell'attuale pannello solare con pannello da 50W;
- carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- installazione ed attivazione delle apparecchiature nel nuovo sito.

C) Integrazione di sensore idrometrico nella stazione di Ponte Nibbiano sul torrente Tidone.

Si richiede l'integrazione della stazione idrometrica di Nibbiano con nuovo sensore idrometrico per la misura del livello del torrente Tidoncello.

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi delle apparecchiature;
- progettazione esecutiva dell'intervento;
- fornitura di nuovo sensore idrometrico ad ultrasuoni;
- fornitura di coppia di moduli wireless per il collegamento senza fili del sensore idrometrico sul Tidoncello con la stazione di acquisizione;
- carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- installazione ed attivazione delle nuove apparecchiature;
- fornitura ed installazione di nuova asta idrometrica da 0,00 m a 2,00 m con numerazione ogni decimetro e graduazione ogni 2 cm..

D) Spostamento della stazione idrometrica di Piacenza sul ponte della SS 9 del fiume Po.

Si richiede lo spostamento dell'attuale stazione idrometrica di Piacenza, sul ponte a monte, sulla strada statale SS9.

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sito;
- progettazione esecutiva dell'intervento nel nuovo sito;
- smontaggio delle apparecchiature esistenti dal sito attuale;
- carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- installazione ed attivazione delle apparecchiature nel nuovo sito sulla SS9;
- fornitura ed installazione di asta idrometrica (8 metri) di collegamento ai riferimenti esistenti. Per la graduazione dell'asta ed il posizionamento si farà riferimento alle indicazioni dei tecnici di Arpa-Simc.

E) Spostamento della stazione idrometrica di Currada a Cedogno sul Fiume Enza.

Si richiede lo spostamento della stazione idrometrica esistente di Currada a Cedogno sul Torrente Enza in sito di coordinate Lat. 44° 31' 56" e Long. 10° 21' 18".

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sito di Cedogno;
- progettazione esecutiva dell'intervento nel nuovo sito;
- smontaggio delle apparecchiature del sito di Currada;
- recupero ed installazione del sensore idrometrico ad ultrasuoni della stazione di Selvanizza Enza;
- carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- installazione ed attivazione delle apparecchiature nel nuovo sito.

F) Spostamento della stazione idrometrica di Selvanizza Enza a Vetto con integrazione di sensore pluviometrico.

Si richiede lo spostamento della stazione esistente denominata Selvanizza Enza in località Vetto di coordinate Lat. 44° 28' 39" e Long. 10° 19' 55" con integrazione di sensore pluviometrico per la trasformazione della stazione da idrometrica a pluviometrica.

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sito di Vetto;
- progettazione esecutiva dell'intervento nel nuovo sito;
- smontaggio delle apparecchiature esistenti nel sito di Selvanizza;
- fornitura di nuovo sensore pluviometrico PMB20;
- opere di preinstallazione, carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- installazione ed attivazione delle apparecchiature nel nuovo sito.

G) Spostamento della stazione idrometrica di Selvanizza Cedra sullo stesso ponte con integrazione di sensori termometrico e pluviometrico.

Si richiede lo spostamento della stazione e del sensore idrometrico esistente di Selvanizza sul Cedra, dal punto attuale di installazione in altro punto sul lato monte del ponte, con l'integrazione di nuovo sensore pluviometrico e termometrico.

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sito;
- progettazione esecutiva dell'intervento;
- smontaggio delle apparecchiature del punto attuale;
- reinstallazione della stazione e sensore idrometrico sul lato di monte dal lato opposto del ponte;
- fornitura ed installazione di nuovo sensore pluviometrico PMB20;
- fornitura ed installazione di nuovo sensore termometrico TA20 ad altezza 2 m circa;
- carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- attivazione delle apparecchiature nel nuovo punto di installazione.

H) Integrazione di sensore pluviometrico nella stazione idrometrica di Secondo Salto.

Si richiede l'integrazione della stazione di Secondo salto con nuovo sensore pluviometrico.

L'intervento dovrà prevedere:

- sopralluogo per l'identificazione delle modalità e dei dettagli installativi nel nuovo sensore;
- progettazione esecutiva dell'intervento;
- fornitura ed installazione di nuovo sensore pluviometrico PMB20;
- carpenterie e cavidotti necessari per l'installazione delle apparecchiature;
- attivazione delle apparecchiature.

N. Proposta: PDTD-2014-320 del 24/04/2014

**Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Interventi straordinari di ottimizzazione della rete idropluviometrica RIRER. CIG n. 5637905263.**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Rag. Daniela Ranieri, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 24/04/2014

La Responsabile Amministrativa

---